EQUITALIA

Dilazioni fiscali, no a revoche per i ritardi nei pagamenti

Trovato a pag. 36

IMPOSTE E TASSE

Il tribunale di Roma ha imposto a Equitalia di ripristinare i piani

Dilazioni fiscali blindate

No alle revoche per ritardato pagamento

DI SERGIO TROVATO

Solo il mancato pagamento delle rate può comportare la decadenza dal beneficio della dilazione. Il semplice ritardo nei versamenti può avere come effetto l'applicazione di sanzioni e interessi. Dunque, Equitalia non può revocare la dilazione concessa a un'impresa solo perché ha pagato in ritardo alcune rate. È quanto ha deciso il tribunale di Roma (proc. n. 54257 del 20 agosto 2016) che con un provvedimento d'urgenza, ex articolo 700 del codice di procedura civile, ha imposto alla società pubblica di ripristinare i due piani di rateazione già concessi al contribuente. La mancata certificazione della correttezza dei pagamenti, infatti, arreca un grave danno all'impresa, poiché impedisce di riscuotere i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, non consente la partecipazione alle gare pubbliche e la sottoscrizione dei contratti.

Il giudice ordinario ha ritenuto ammissibile il ricorso della società «ex art. 700 cpc, non essendo apprestato dal nostro ordinamento uno specifico strumento di carattere cautelare». In realtà l'articolo 19, comma 3 del dpr 602, richiamato nella pronuncia, fa riferimento al «mancato pagamento» delle rate per la perdita del beneficio. Anche nella versione attualmente vigente che ha ridotto a cinque le rate non pagate, in base alla modifiche apportate alla norma con il decreto delegato di riforma della riscossione (159/2015). Quest'ultima regola è applicabile, però, alle dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto. Il giudice chiarisce che la «normativa applicabile nella specie (l'art. 19 comma 3 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall'art. 52 del dl 69/2013 cd decreto del fare) ha previsto che la rateizzazione ottenuta possa essere revocata solo in caso di "omesso" pagamento di otto rate, non consecutive». E questa circostanza, tra l'altro, è stata evidenziata da Equitalia al momento dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Il ritardo, si legge nell'ordinanza, può comportare per il contribuente il «pagamento degli interessi e delle eventuali sanzioni» e non la «decadenza dal beneficio» prevista espressamente solo in caso di «omissione» dal pagamento di otto rate, anche non consecutive. La decadenza ha effetti negativi per l'impresa che impediscono di far fronte al pagamento del debito. Precisa il giudice che la revoca del piano di rateazione «comporta una indubbia oggettiva difficoltà per il debitore di onorare il proprio debito». È noto, del resto, che la mancata attestazione della correttezza dei pagamenti da parte dell'agente della riscossione «impedisce di riscuotere crediti nei confronti della p.a., la partecipazione a gare pubbliche, nonché la sottoscrizione di contratti pubblici con evidenti conseguenze in ordine alla sopravvivenza dell'azienda».

Va rilevato, infine, come potrebbe porsi una questione di giurisdizione, qualora tra le somme dilazionate vi fossero anche debiti di natura fiscale. È pacifico che spetti al giudice ordinario la competenza a decidere in caso di impugnazione del diniego di rateazione di entrate non tributarie o, allo stesso modo, in caso di revoca o decadenza dal beneficio della dilazione. Tuttavia, è altrettanto incontestabile che per le entrate fiscali sono competenti a decidere le commissioni tributarie. Bisogna ricordare, poi, che il provvedimento con il quale viene ammesso il pagamento dilazionato ha natura discrezionale. In effetti, l'amministrazione è libera di valutare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore e non è mai obbligata a concedere la rateazione. Il tribunale di Bari, seconda sezione, con la sentenza 2114/2012, ha stabilito che anche in presenza delle oggettive difficoltà economiche del contribuente l'amministrazione ha la facoltà e non già l'obbligo di concedere la rateizzazione.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi
Una spinta ai processi civili